



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 144 del 10/12/2003

LEGGE REGIONALE 04 DICEMBRE 2003, n. 27

"Norme particolari relative al divieto di utilizzo e detenzione delle esche avvelenate"

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione Puglia, al fine di concorrere alla salvaguardia e alla tutela del patrimonio animalistico e faunistico, vieta l'utilizzo, l'abbandono, la preparazione e la detenzione di "esche" o "bocconi" contenenti sostanze nocive, salvo quanto previsto all'articolo 2.

2. Con il termine di "esca" o "boccone" s'intende, ai sensi della presente legge, la preparazione di qualsiasi alimento contenente percentuali di sostanze velenose o nocive tali da causare lesioni, sofferenze e morte all'animale che lo ingerisce.

Art. 2
(Derattizzazione)

1. Ferme restando le norme di legge che regolano la produzione, la diffusione, e l'utilizzazione dei prodotti destinati alle attività di derattizzazione, la Regione Puglia disciplina con la presente legge la derattizzazione dei siti, d'intesa con gli enti locali.

2. La diffusione e lo spargimento delle sostanze di cui al comma 1 sono definiti da apposito regolamento che sarà adottato dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3
(Registro
dei siti derattizzati)

1. A cura dei Comuni, sono tenuti appositi registri contenenti i dati dei siti derattizzati, le esche adottate, la durata del trattamento e gli estremi dei soggetti o delle ditte che hanno eseguito l'intervento di bonifica.
2. I Comuni sono tenuti a trasmettere annualmente alle Province i dati di cui al comma 1 ai fini della cartografia e informativa pubblica di cui all'articolo 9.

Art. 4
(Funzioni di vigilanza,
tutela e controllo)

1. Le funzioni di vigilanza, tutela e controllo sul trattamento delle esche e dei bocconi di cui al comma 2 dell'articolo 1 sono attribuite ai Comuni, che le esercitano attraverso le USL di pertinenza, le quali possono avvalersi delle guardie zoofile di cui all'articolo 15 della legge regionale 3 aprile 1995, n. 12.

Art. 5
(Sanzioni amministrative)

1. Fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente, chiunque violi le disposizioni rivenienti dagli articoli 1 e 2 è soggetto a una sanzione amministrativa da 100 a 600 euro.
2. E' previsto il sequestro cautelare delle esche e dei bocconi, ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e la confisca amministrativa con ordinanza di ingiunzione ai sensi dell'articolo 18 della stessa legge.
3. La Giunta regionale stabilisce, inoltre, una serie di sanzioni aggiuntive per i seguenti soggetti:
 - a) possessore di licenza di caccia;
 - b) guardia giurata;
 - c) guardia giurata zoologica volontaria (articolo 15 l.r. 12/95);
 - d) conduttore d'area ai sensi della legge 16 dicembre 1985, n. 752;
 - e) appartenente all'associazione di cui all'articolo 13 della l.r. 12/1995.

Art. 6
(Applicazione
delle sanzioni amministrative)

1. All'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede l'Amministrazione comunale nel cui territorio sono avvenute le violazioni con le modalità di cui alla legge 689/1981. I proventi delle sanzioni sono destinati agli adempimenti di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281.

Art. 7

(Bonifica delle aree)

1. A seguito di accertamenti di ripetute violazioni dei divieti di cui all'articolo 1 effettuati dagli organi di vigilanza competenti ovvero sulla base di denunce o segnalazioni degli interessati o dei medici veterinari ai sensi dell'articolo 6, confermate dai risultati delle analisi eseguite dalle USL, anche nel caso non vengano individuati i responsabili degli illeciti, il Comune può disporre la sospensione di attività cinofile, compresa la raccolta dei tartufi; può inoltre richiedere all'Ente competente la sospensione dell'autorizzazione della struttura faunistica o l'istituzione di un divieto di caccia nelle zone ove si sono verificati i fenomeni (legge 11 febbraio 1992, n. 157).

2. Nel caso del verificarsi di due o più casi di avvelenamento nella stessa area, il Sindaco è altresì tenuto a disporre la tabellazione urgente della stessa (perimetrale o dei punti d'accesso a seconda l'estensione e morfologia della zona) con cartelli segnalanti il pericolo.

3. Nel caso di cui al comma 2 il Sindaco deve inoltre attivare con procedura d'urgenza, in collaborazione con l'USL competente per la zona, adeguate attività di bonifica dell'area colpita. A tali attività, sotto il coordinamento della Polizia comunale, possono collaborare le guardie zoofile di cui alla l.r. 12/1995 nonché i proprietari dei fondi interessati.

4. Il Sindaco deve altresì effettuare apposita segnalazione alla Provincia, che provvede a vietare per un minimo di tre anni qualsiasi attività di ripopolamento faunistico ai fini venatori nella stessa area e nelle aree limitrofe.

Art. 8

(Compiti del medico veterinario)

1. Il medico veterinario che nell'esercizio delle sue funzioni venga a conoscenza di un caso di avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica è tenuto a darne comunicazione entro 24 ore al Sindaco del comune di competenza mediante compilazione di apposita scheda il cui testo è allegato alla presente legge.

2. Il medico veterinario, nei casi di cui al comma 1, è tenuto a fornire ogni utile campione gastroenterico per l'identificazione del veleno all'USL competente per territorio.

3. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, con apposito regolamento, provvede a definire le modalità di esercizio dell'attività dei commi precedenti, nonché le sanzioni amministrative in caso di inadempienza degli stessi veterinari.

Art. 9

(Cartografia e informativa pubblica)

1. La Provincia competente per territorio entro il 31 gennaio di ogni anno deve pubblicare e aggiornare apposita cartografia, rappresentante la distribuzione sul territorio degli episodi di avvelenamento, e curare l'informativa alla popolazione per il tramite dei Comuni.

Art. 10
(Organo consultivo)

1. La Giunta regionale, per quanto attiene all'attuazione della presente legge, si avvale a titolo consultivo della Commissione di cui all'articolo 12 della l.r. 12/1995 istituita presso l'Assessorato alla sanità e presieduta dall'Assessore alla sanità o suo delegato.

Art. 11
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge provvedono le Province, i Comuni e le USL, ciascuno per la parte di propria competenza, tenendo conto degli indirizzi programmatici della presente legge e delle norme regolamentari della Giunta regionale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 04 dicembre 2003

RAFFAELE FITTO